

**N. 02538/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02019/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2015, proposto da:

Manuela Romano, Marcella Federici, Antonella Falcone, Sonia Lancioni, Matrona Clemente, Alcida Bianconi, Carmela Carrella, Ida Zannotti, Antonella Rizzato, Maria Linda Capano, Milena Giommi, Marianna Ferracci, Lucia Chelo, Fiorenza Correggia, Loris Corvo, Mirella Nardi, Simona Fantozzi, Sabrina La Rocca, Stefania Fedele, Daniela Alba Catalano, Sonia Carnevale, Ida Martucci, Patrizia Schisani, Marianna Farina, Marianna Ovallesco, Rosanna Ragozzino, Antonietta Abbate, Ciretta Todisco, Maddalena Gaudiano, Annamaria De Filippis, Giovanna Parisi, Franca Capone, Giulia Casella, Filomena Vanore, Carmela Parrotta, Giuseppina Tonziello, Maria Letizia Di Santo, Maria Rosaria Letizia, Francesca Rita Montagna, Pasqualina Corrente, Margherita Brodella, Annamaria Sannini, Maria Pia Casale, Melania Di Girolamo, Nadia Porcelli, Giuseppina Sgueglia, Tiziana Socciarelli, Alessandra Antonelli, Federica Natalini, Rosanna Iacovacci, Teresa Giangrande, rappresentati e difesi dagli avv. Michelangelo

Fiorentino, Maria Rosaria Altieri, con domicilio eletto presso Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano 80;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Uff. Scol. Reg. per il Lazio, Uff. Col. Reg. per il Lazio - Uff. XII ambito territoriale per la prov. di Latina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 12/2015, resa tra le parti, concernente graduatoria a esaurimento del personale docente della scuola primaria, infanzia e personale educativo - triennio 2014/2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 il Consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato Michelangelo Fiorentino e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Rilevato che l'appello cautelare appare assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris, e che pertanto deve essere accolto ai fini della

trasmissione al giudice di primo grado, apparendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare avanzata con l'appello, ai fini di cui in motivazione.

Spese della fase compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)